



VOTO MAGGIORATO: NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

(Aggiornata al 20 luglio 2026)

SOMMARIO

1. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
 - Articolo 127-*quinquies* - “*Maggiorazione del voto*” pag. 3
2. Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni (c.d. “Regolamento Emittenti”)
 - Articolo 85-*bis* - “*Modifiche del capitale sociale*” pag. 5
 - Articolo 143-*quater* - “*Contenuto dell’elenco*” pag. 5
3. “Provvedimento unico sul post trading della Consob e della banca d’Italia del 13 agosto 2018”, recante la “Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata” (il “Provvedimento unico post-trading”)
 - Articolo 44 - “*Maggiorazione del voto*” pag. 7
4. Statuto Sociale LU-VE S.p.A. in vigore [estratto]
 - Articolo 6 - “*Azioni*” pag. 9
 - Articolo 6-*bis* - “*Maggiorazione del diritto di voto*” pag. 9

1. DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

«ART. 127- QUINQUIES - “MAGGIORAZIONE DEL VOTO”

1. *Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.*
2. *Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.*
3. *Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.*
4. *Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.*
5. *La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.*
6. *Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la*

maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

- 7. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.*
- 8. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.*
- 9. Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.*
- 10. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.*
- 10-bis. In ogni caso, il diritto di voto maggiorato di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto e le azioni attribuiscono un solo voto ai fini dell'assunzione delle delibere assembleari aventi ad oggetto: a) operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano; b) il trasferimento della sede sociale all'estero; c) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-bis; d) le operazioni che comportano l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano, ai sensi dell'articolo 133, comma 1; e) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis.*
- 11. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.».*

2. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (C.D. "REGOLAMENTO EMITTENTI")

«ART. 85-BIS - "MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE"»

1. *Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso: a) al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, e b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.*
 2. *La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata entro il giorno successivo: a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile; b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile; c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.*
 3. *La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese: a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite; b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.*
 4. *Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.*
- 4-bis. *Nel caso in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies, ovvero l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo ai sensi dell'articolo 127-sexies del Testo unico, fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'emittente comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate al comma 1, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del Testo unico».*

«ART. 143-QUATER - "CONTENUTO DELL' ELENCO"»

1. *Nelle società che consentono la maggioranza del diritto di voto, l'elenco previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del Testo unico,¹ contiene almeno le seguenti informazioni: a) i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione; b) il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi; c) la data di iscrizione.*
2. *In apposita sezione dell'elenco sono altresì indicati: a) i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggioranza del diritto di voto; b) il numero delle azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia; c) la data di conseguimento della maggioranza del diritto di voto.*
3. *Le società aggiornano l'elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal Testo unico e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il termine eventualmente previsto dallo statuto e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 85-bis, comma 4-bis.*
4. *Le risultanze dell'elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.*
5. *Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, le società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione, entro il termine previsto dal comma 3».*

¹ Il riferimento all'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF contenuto nella disposizione deve intendersi riferito all'art. 127-quinquies, comma 4, del TUF, a seguito della rinumerazione dei commi del medesimo articolo.

3. “PROVVEDIMENTO UNICO SUL *POST TRADING* DELLA CONSOB E DELLA BANCA D’ITALIA DEL 13 AGOSTO 2018”, RECANTE LA “DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI , DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE ACCENTRATA ” (IL “PROVVEDIMENTO UNICO POST - TRADING”)²

«ART. 44 - “MAGGIORAZIONE DEL VOTO ”³

1. *Il soggetto che intenda iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF,⁴ avanza apposita richiesta all’ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 41, comma 1.*
2. *La legittimazione all’iscrizione nell’elenco è attestata da una comunicazione all’emittente contenente le informazioni di cui all’articolo 41, comma 2, con clausola «fino a revoca».*
3. *Comma abrogato⁵.*
4. *In caso di aumento di capitale, la legittimazione all’estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF è attestata da una comunicazione all’emittente ai sensi del comma 2.*
5. *L’emittente notifica all’intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa dell’articolo 127-quinquies del TUF, l’avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell’eventuale diniego.*
6. *L’intermediario comunica all’emittente l’eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia all’iscrizione nell’elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie*

² Il “Provvedimento unico sul post trading” ha sostituito – salvo quanto previsto dall’art. 59 del medesimo provvedimento – il provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 dettato in materia (c.d. “Provvedimento Post-Trading”) che, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto della maggiorazione del voto, era stato modificato ed integrato con provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 24 febbraio 2015, pubblicato in nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il 21 marzo 2015. Da ultimo, il Provvedimento Unico *Post Trading* è stato modificato con Provvedimento Consob-Banca d’Italia del 10 ottobre 2022; modifiche entrate in vigore dal 18 gennaio 2023.

³ In precedenza, art. 23-*bis* del *Provvedimento Post-Trading*.

⁴ Il riferimento all’art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF contenuto nella disposizione deve intendersi riferito all’art. 127-*quinquies*, comma 4, del TUF, a seguito della rinumerazione dei commi del medesimo articolo.

⁵ Comma abrogato con Provvedimento Consob-Banca d’Italia del 10 ottobre 2022. La disposizione abrogata stabiliva che “Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell’articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, il soggetto iscritto nell’elenco chiede all’ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2”.

laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l'intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio "ultimo entrato, primo uscito". Nei casi in cui l'indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l'emittente applica il criterio "ultimo entrato, primo uscito" nell'aggiornamento dell'elenco.

- 7. Il comma 6 non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all'emittente di conoscere l'identità degli intermediari partecipanti coinvolti nel trasferimento.*
- 8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all'intermediario, l'intermediario comunica all'emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti.*
- 9. L'intermediario segnala all'emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile.*
- 10. L'emittente notifica all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'elenco secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa dell'articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall'elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggioranza del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.*
- 11. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.*
- 12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e depositari centrali sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato.».*

4. STATUTO SOCIALE LU-VE S.P.A. IN VIGORE [ESTRATTO]

«ARTICOLO 6 – “AZIONI”

- 1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.*
- 3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.*

ARTICOLO 6 BIS – “MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO”

- 1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il “Periodo”) a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco”).*
- 2. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo.*
- 2 bis.** Nei limiti in cui sia consentito dalla legge pro tempore vigente, è inoltre attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del Periodo, a ciascuna Azione appartenuta in forza di un diritto reale legittimante al*

medesimo soggetto iscritto nell'Elenco, fino ad un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione, restando inteso che, per gli aventi diritto che alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione assunta dall'Assemblea del 1° luglio 2025 con la quale è stato emendato il presente articolo (la "Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria") abbiano già maturato il beneficio del voto doppio e siano iscritti nell'Elenco, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà dalla Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria.

3. Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

4. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

5. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e – a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

6. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;*
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), salvo il caso in cui la cessione occorra per effetto di successione per causa di morte o fattispecie equipollenti (ossia (i) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà precedentemente ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia); (ii) il patto di famiglia; (iii) la costituzione di – o la dotazione in – un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione; (iv) altri meccanismi di passaggio generazionale effettuati con o senza trasferimento di partecipazioni, quali strutture di holding di famiglia che attribuiscono statutariamente il controllo ad un soggetto predeterminato a seguito di decesso del soggetto originariamente controllante). Per maggior chiarezza si precisa che, il trasferimento di partecipazioni dirette e/o indirette nella società titolare di Azioni in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF che consegua ad operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, liquidazioni con distribuzione in natura), non costituirà in ogni caso "trasferimento di controllo" nella misura in cui l'operazione straordinaria realizzi un mero riassetto organizzativo che non alteri, in trasparenza, l'assetto proprietario sottostante.*

8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;*
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;*
- c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.*

9. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario, nonché in tutte le fattispecie equipollenti quali: (i) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà precedentemente ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia); (ii) il patto di famiglia; (iii) la costituzione di – o la dotazione in – un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione;*
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, purché questa sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controllava il titolare delle azioni a voto maggiorato;*
- c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;*
- d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee;*
- e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.*

10. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;*
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione; tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del D. Lgs. n. 19/2023;*
- c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.*

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto di cui al presente art. 6 bis o la sua soppressione non richiedono l'approvazione di alcuna assemblea speciale ex art. 2376 del codice civile, ma unicamente l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

12. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

13. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea».